

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 06 giugno 2025

D.g.r. 3 giugno 2025 - n. XII/4504
Programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di Regione Lombardia per l'anno formativo 2025/2026

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 «*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*», in particolare l'art. 2, che assicura a tutti il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l'attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53», che all'articolo 1 stabilisce che «I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione [...]»;
- l'art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30, in particolare:

- l'art. 11 comma 1, che definisce la struttura del sistema di istruzione e formazione professionale, articolata in percorsi di secondo ciclo di durata triennale per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione cui consegue una qualifica professionale, in un quarto anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'accesso a università, alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- l'art. 14, commi 1 e 2, che prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'art. 14, comma 3, che impegna Regione a favorire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, promuovendo percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione;
- gli artt. 23 bis, 23 ter e 23 quater, che affidano alla Giunta regionale il compito di definire modalità e risorse per l'attuazione del sistema duale nei percorsi di istruzione e formazione professionale e dell'apprendistato di primo livello, quali strumenti di sistematico raccordo tra formazione e lavoro;
- l'art. 25, che istituisce l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;

Visti:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «*Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*», in particolare l'articolo 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- il d.m. 12 ottobre 2015 «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

Viste altresì:

- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «*Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate*», come integrata dall'art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «*Il mercato del lavoro in Lom-*

bardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;

Richiamati gli atti regionali relativi al sistema di accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare servizi di istruzione e formazione professionale:

- la d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 «Procedure e requisiti per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro - revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021»;
- il decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022»;

Richiamati i principali atti regionali in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):

- il decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 18/08);
- il decreto n. 7214 del 28 luglio 2014 «Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013»;
- la d.g.r. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021», con la quale è stato approvato il nuovo Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre ai nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di IeFP;

Richiamati inoltre:

- l'«Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte degli Istituti Professionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà a partire dall'anno scolastico e formativo 2023/2024 in attuazione dell'art. 7 c. 2 del d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017», la cui sottoscrizione digitale tra le parti si è perfezionata il 4 agosto 2022;
- il decreto n. 19050 del 5 dicembre 2024 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2025/2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 febbraio 2013, con il quale sono stati definiti i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, che costituisce il punto di riferimento per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), interessata da questo provvedimento per ciò che riguarda i percorsi IFTS erogati in modalità apprendistato;

Richiamati con riferimento al Fondo Sociale Europeo Plus:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5302 final del 18 luglio 2022, che approva il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione

Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), che all'interno della Priorità 2 «Istruzione e Formazione» prevede l'Obiettivo specifico ESO4.6 «Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)» e l'Azione f.1. «Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale», quest'ultima finalizzata a contrastare la dispersione scolastica e a consolidare e incrementare le opportunità formative di qualità per i giovani, in un raccordo sempre più sistematico con il sistema economico, anche in riferimento ai fabbisogni di competenze e di profili professionali richieste dalle realtà produttive e terziarie territoriali e alle attività di ricerca e innovazione dei mercati di riferimento;

Richiamati con riferimento al PNRR:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con particolare riferimento alla Misura 5, Componente 1, Investimento 1.4 «Sistema duale», a cui sono destinati € 600 milioni nel periodo 2021-2025 con l'obiettivo di incrementare entro il 2025, rispetto allo scenario di riferimento che consta di 39.000 persone, il numero dei partecipanti al sistema duale e di coloro che ottengono la relativa attestazione di 135.000 persone. L'obiettivo dell'Investimento PNRR è quello di rafforzare il sistema duale dell'leFP per rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro e per promuovere l'occupabilità dei giovani e l'acquisizione di nuove competenze;
- la Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 8 dicembre 2023 che modifica la Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia;
- la Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 14 maggio 2024 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia;
- la Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 18 novembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia;
- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1042, ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la circolare MEF 14 ottobre 2021, n. 21, protocollo 266985 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 14 dicembre 2021 recante l'Adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze (in GU n. 307 del 28 dicembre 2021);
- decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 marzo 2024 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2024), concernente l'adozione del Piano nuove competenze – transizione;
- Richiamato con specifico riferimento all'Investimento 1.4 «Sistema duale» del PNRR il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022 di approvazione delle «Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale»;
- Tenuto conto che la Decisione di esecuzione del consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ha ridefinito la misura M5 C1 - I-1.4 «Sistema duale» nell'attuale M5C1-15 Investimento 3 «Rafforzamento del sistema duale»;
- Richiamati con specifico riferimento al Programma GOL del PNRR:
 - il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 5 novembre 2024 (G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021), concernente l'adozione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori;
 - la deliberazione ANPAL n. 6 del 16 maggio 2022 e ss.mm.ii;
 - il decreto direttoriale n. 176 del 10 aprile 2025, con cui è stato approvato il documento «Indicazioni operative Modulo Duale - GOL» predisposto nell'ambito del PNRR - Missione M5, Componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione»;
 - la nota prot. n. 11077 del 29 maggio 2025, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato gli esiti positivi della verifica di completezza e correttezza delle informazioni fornite da Regione Lombardia in merito alla trasmissione dell'Addendum al PAR GOL (Allegato n. 1 delle «Indicazioni Operative Modulo Duale-GOL») e del format di programmazione percorsi e risorse finanziarie (Allegato n. 2 delle «Indicazioni Operative Modulo Duale-GOL»), inviati a mezzo PEC con nota regionale prot. n. E1.2025.0548650 del 27 maggio 2025;
 - la d.g.r. con cui, nella seduta del 3 giugno 2025, è stato approvato l'aggiornamento al Piano Attuativo Regionale del Programma GOL, in particolare l'Addendum al PAR GOL - annualità 2024 e 2025 con cui Regione Lombardia ha programmato le risorse destinate al «Modulo Duale-GOL» per un importo di € 139.680.768,00 per i servizi di formazione e € 2.408.832,00 per i servizi di lavoro;
- Richiamati in particolare gli atti di Regione Lombardia relativi all'Investimento 1.4 Sistema duale:
 - la d.g.r. n. XI/7117 del 10 ottobre 2022 «Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016 con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con la Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la realizzazione dell'Investimento 1.4 «Sistema duale» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4»;
 - l'Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016 sottoscritto tra Regione Lombardia, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la cui procedura di firma digitale si è perfezionata il 21 dicembre 2022;
- Richiamati gli atti di Regione Lombardia relativi all'attuazione del Fondo Sociale Europeo:
 - la d.g.r. n. XI/5106 del 26 luglio 2021 che approva il piano finanziario preliminare del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027;
 - la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione *pro tempore* del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;
 - la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 06 giugno 2025

- il decreto n. 9948 del 30 giugno 2023 «PR FSE+ 2021-2027. Adozione del sistema di gestione e controllo (Sl.GE.CO.)»;
- il decreto n. 13139 del 6 settembre 2024 della Dirigente della U.O. Politiche europee per il capitale umano – Autorità di gestione FSE e coordinamento di misure PNRR «Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+2021-2027 – Modifica Decreto n. 16593 del 26 ottobre 2023»;
- i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022 che ha approvato il «BRAND GUIDELINES FSE+ 2021-2027» contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea;

Considerato che l'Istruzione e Formazione Professionale è finanziata anche a valere sulle risorse statali, che sono assegnate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come di seguito indicato:

- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 98 del 18 aprile 2024, con cui sono state ripartite per l'annualità 2023 tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 51.199.536,00;
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 99 del 18 maggio 2024, con cui sono state ripartite per l'annualità 2023 tra le Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, assegnando a Regione Lombardia € 73.479.984,00;
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 191 del 28 aprile 2025, con cui sono state ripartite per l'annualità 2024 tra le Regioni e le Province Autonome le risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, assegnando a Regione Lombardia € 74.832.655,00;
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 190 del 28 aprile 2025, con cui sono state ripartite per l'annualità 2024 tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 69.418.049,00;

Considerato che il sistema regionale di leFP si fonda sul modello dotale, che negli anni si è dimostrato uno strumento utile per garantire l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e facilitare la permanenza nel sistema educativo, nonché per assicurare e garantire agli studenti esperienze di alternanza scuola-lavoro anche attraverso il ricorso al contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio;

Atteso che la programmazione del sistema regionale di leFP consta di fonti multiple di finanziamento (risorse regionali, risorse vincolate statali, risorse FSE+ 2021-2027, risorse PNRR «Programma GOL») e che per l'Anno Formativo 2025/2026 si articola in diverse tipologie di percorsi formativi:

- i percorsi di prima, seconda e terza annualità in modalità duale, anche come forma di recupero della dispersione scolastica;
- i percorsi di quarta annualità in modalità duale, specificamente la quarta annualità dei percorsi quadriennali;
- i percorsi di IV anno in modalità duale;
- i Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD);
- i percorsi erogati in modalità apprendistato di primo livello (art. 43 d.lgs. 81/2015);
- i percorsi in modalità duale erogati da parte delle istituzioni

scolastiche (Istituti Professionali) in regime di sussidiarietà, non oggetto di finanziamento regionale;

Valutato di introdurre alcuni elementi di novità a partire dall'Anno Formativo 2025/2026, tali da valorizzare l'attività di orientamento in ingresso dei ragazzi in procinto di frequentare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli enti di formazione accreditati e iscritti all'Albo regionale – Sezione A, favorendo la scelta dei discenti, così come di introdurre la modalità della «sospensione attiva» per gli studenti che, incorrenti in note disciplinari comportanti l'allontanamento dalla classe, si impegnino in attività socialmente utili;

Tenuto conto di stabilizzare finanziariamente il sistema regionale di Istruzione e Formazione Regionale al fine di garantire una ampia e diversificata offerta formativa professionalizzante, anche a valere su risorse PNRR afferenti al Programma GOL;

Valutato di:

- applicare l'UCS relativa alla «Formazione individuale e individualizzata» di importo pari a € 45,00/ora per il finanziamento degli interventi relativi alla «componente disabilità», stabilita con delibera del Commissario straordinario ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023;
- estendere l'UCS di € 6.654,00 ai percorsi di apprendistato di primo livello realizzati per il conseguimento del Certificato IFTS e del Diploma di Istruzione Professionale a seguito della frequenza del corso annuale di preparazione all'esame di Stato;
- introdurre una nuova articolazione del finanziamento dell'apprendistato rivolta alle istituzioni scolastiche;
- di uniformare i parametri di accesso alla rendicontazione delle doti, così da ridurre il grado di frammentazione delle regole applicate ai diversi bandi di finanziamento;
- applicare il nuovo costo dei PPD, come rivalutato a seguito dell'adozione del decreto dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 n. 17895 del 22 novembre 2024, fissandolo all'importo massimo di € 10.100,00 per allievo;
- uniformare il costo massimo riconosciuto per allievo disabili certificato e allievo disabile iscritto ai percorsi PPD, fissando di conseguenza l'importo massimo della componente disabilità a € 3.446,00;

Valutato di assicurare anche per l'Anno Formativo 2025/2026 il finanziamento delle spese per l'organizzazione degli esami conclusivi mediante rimborso alle istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà;

Ritenuto pertanto di approvare per l'Anno Formativo 2025/2026 la programmazione del sistema di leFP, così come meglio dettagliata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato che il fabbisogno finanziario complessivo - per garantire l'intera programmazione per l'anno formativo 2025/2026 - è quantificato in € 315.200.000,00 di cui € 94.886.972,25 con immediata esigibilità nell'annualità 2025 e € 220.313.027,75 con esigibilità posticipata all'annualità 2026 del bilancio regionale di previsione annuale e triennale 2025/2027;

Verificato che

A. la copertura finanziaria della nuova spesa imputata all'annualità 2025 è così garantita:

1. per € 14.580.572,75 dalla dotazione del capitolo 008276 «iniziative relative all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione - trasferimenti correnti a amministrazioni locali»;
2. per € 49.089.142,92 - dalla dotazione del capitolo 008277 «iniziative relative all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private»;
3. per € 9.141.170,30 - dalla dotazione del capitolo 007821 «trasferimenti alle amministrazioni locali per il diritto dovere di istruzione e formazione»;
4. per € 22.076.086,28 - dalla dotazione del capitolo 007905 «trasferimenti alle istituzioni sociali private per il diritto dovere di istruzione e formazione».

B. la copertura finanziaria della nuova spesa imputata all'annualità 2026 è così garantita:

1. per € 6.750.000,00 dalla dotazione del capitolo 011545 «trasferimenti statali correnti per finanziare i percorsi in IEFP - sistema duale - amministrazioni locali»;
2. per € 200.000,00 dalla dotazione del capitolo 011546 «trasferimenti statali correnti per finanziare i percorsi in IEFP - sistema duale - altre imprese»;

3. per € 20.250.000,00 dalla dotazione del capitolo 011547 «trasferimenti statali correnti per finanziare i percorsi in IEFP - sistema duale - istituzioni sociali private»;
4. per € 34.920.192,00 dalla dotazione del capitolo 017120 «pnrr-m5c1-1.1 - trasferimenti correnti UE programma garanzia occupabilità dei lavoratori - interventi nell'ambito del sistema della IEFP - amm locali»;
5. per € 104.760.576,00 dalla dotazione del capitolo 017121 «pnrr-m5c1-1.1 - trasferimenti correnti UE programma garanzia occupabilità dei lavoratori - interventi nell'ambito del sistema ieFP - ist soc private»;
6. per € 7.973.689,90 dalla dotazione del capitolo 007821 «trasferimenti alle amministrazioni locali per il diritto dovere di istruzione e formazione»;
7. per € 23.921.069,85 dalla dotazione del capitolo 007905 «trasferimenti alle istituzioni sociali private per il diritto dovere di istruzione e formazione»;
8. per € 2.153.750,00 dalla dotazione del capitolo 015728 «pr fse+ 2021-2027-quota ue (iefp ed interventi formativi) -trasferimenti ad amministrazioni locali»;
9. per € 6.461.250,00 dalla dotazione del capitolo 015731 «pr fse+ 2021-2027-quota ue (iefp ed interventi formativi) -trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private»;
10. per € 969.187,50 dalla dotazione del capitolo 015727 «pr fse+ 2021-2027-quota regione (iefp ed interventi formativi) -trasferimenti ad amministrazioni locali»;
11. per € 2.907.562,50 dalla dotazione del capitolo 015730 «pr fse+ 2021-2027-quota regione (iefp ed interventi formativi) -trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private»;
12. per € 2.261.437,50 dalla dotazione del capitolo 015729 «pr fse+ 2021-2027-quota stato (iefp ed interventi formativi) -trasferimenti ad amministrazioni locali»;
13. per € 6.784.312,50 dalla dotazione del capitolo 015732 «pr fse+ 2021-2027-quota stato (iefp ed interventi formativi) -trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private».

Valutato di destinare alle medesime finalità del presente provvedimento eventuali economie maturate nell'ambito dell'Investimento 3 «Rafforzamento del sistema duale» del PNRR, laddove a livello nazionale siano definite le modalità e le tempistiche di utilizzo, ovvero eventuali ulteriori risorse del PR FSE+ 2021-2027, fatta salva la disponibilità di bilancio;

Vista la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione europea sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare il paragrafo 2.5 «Istruzione e attività di ricerca» che al punto 28 afferma che «L'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica». La Corte di giustizia ha dichiarato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»;

Valutato che il finanziamento dei servizi del sistema di leFP non rileva ai fini degli aiuti di stato, in quanto finalizzato a garantire l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che nell'ordinamento italiano e ai sensi dell'art. 2 della sopra richiamata Legge 53/2003 può essere assolto anche attraverso i percorsi di leFP, essendo il sistema di leFP parte integrante del sistema nazionale di istruzione e formazione;

Atteso che:

- con le misure di cui al presente provvedimento non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche, trattandosi di finanziamento dedicato al sistema formativo, e che esse non comportano un aumento di produttività e competitività delle aziende ospitanti gli allievi;
- le istituzioni formative sono tenute alla separazione contabile tra le attività svolte in regime di accreditamento e quelle svolte sul libero mercato;
- il finanziamento avviene mediante l'applicazione di costi standard, parametrati per allievo e per la durata del percorso. La documentazione di supporto è costituita dai registri formativi, compilati dalle istituzioni formative, e dalle relevant certification;

Acquisiti i pareri:

- del Comitato di valutazione aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 (Allegato B), espresso nella

seduta del 27 maggio 2025. Per la parte del Modulo Duale-GOL il Comitato di valutazione aiuti di Stato si è espresso nella seduta del 14 maggio 2025 in vista dell'approvazione della Delibera di Giunta relativa al PAR GOL;

- del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, espresso con procedura scritta conclusasi il 28 maggio 2025;
- dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027, espresso con nota prot. n. E1.2025.0555953 del 29 maggio 2025;

Ritenuto di confermare la possibilità per le istituzioni formative iscritte alla sezione «A» di organizzare corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato in regime di offerta autofinanziata o in apprendistato ex art. 43, ovvero prevedendo l'inserimento degli studenti nell'ambito del sistema di istruzione professionale (IP) presso le istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto previsto dalla tabella Allegato 4, di cui al Decreto Interministeriale n. 92/2018 aggiornato dal Decreto Interministeriale n. 58/2024, per gli studenti diplomati a partire dall'anno scolastico 2020/2021;

Ritenuto infine di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, in particolare il punto 3.2.1 «Potenziare l'istruzione e la formazione professionale (leFP) in raccordo con le filiere economico-produttive» e il punto 4.3.1. «Innovare e potenziare le strutture e gli interventi di politiche attive del lavoro»;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione», nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare la programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di Regione Lombardia per l'Anno Formativo 2025/2026, così come meglio descritta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e articolata nelle seguenti linee di intervento:

- percorsi di prima, seconda e terza annualità in modalità duale, anche come forma di recupero della dispersione scolastica;
- percorsi di quarta annualità in modalità duale, specificamente la quarta annualità dei percorsi quadriennali;
- percorsi di IV anno in modalità duale;
- Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD);
- percorsi erogati in modalità apprendistato di primo livello (art. 43 d.lgs. 81/2015);
- percorsi in modalità duale erogati da parte delle istituzioni scolastiche (Istituti Professionali) in regime di sussidiarietà, non oggetto di finanziamento regionale;

2. di dare atto che al finanziamento dei percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno per gli allievi con almeno 16 anni di età al momento della presa in carico da parte dei servizi al lavoro concorreranno le risorse del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) del PNRR (M5.C1.R1) per un importo di € 139.680.768,00 per i servizi di formazione, a cui si aggiungono € 2.408.832,00 per i servizi al lavoro. Le risorse sono stanziata a bilancio sugli esercizi 2025 e 2026 ai capitoli 17120 e 17121;

3. di quantificare il fabbisogno finanziario complessivo dell'intera programmazione per l'anno formativo 2025/2026 in € 315.200.000,00, di cui € 94.886.972,25 con immediata esigibilità nell'annualità 2025 e € 220.313.027,75 con esigibilità nell'annualità 2026 del bilancio regionale di previsione annuale e triennale 2025-2027;

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 06 giugno 2025

4. di dare atto che la nuova spesa a carico del bilancio regionale (come da punto precedente) è garantita dalla giusta e libera disponibilità dei capitoli di spesa (elencati in premessa) del bilancio regionale vigente per l'annualità 2025 e pluriennale 2025-2027;

5. di stabilire che ad ogni ente accreditato alla formazione che parteciperà al Modulo Duale-GOL, nel rispetto delle procedure indicate, verrà assegnata una quota massima di risorse prenotabili che costituiranno in fase di adesione il tetto massimo singolarmente disponibile determinata attraverso un meccanismo di overbooking;

6. di demandare a successivi provvedimenti di Giunta l'impiego di eventuali economie maturate nell'ambito dell'Investimento 3 «Rafforzamento del sistema duale» del PNRR, laddove a livello nazionale siano definite le modalità e le tempistiche di utilizzo, ovvero ulteriori risorse del PR FSE+ 2021-2027, fatta salva la disponibilità di bilancio, per le medesime finalità del presente provvedimento;

7. di confermare la possibilità per le istituzioni formative iscritte alla sezione «A» di organizzare corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato in regime di offerta autofinanziata o in apprendistato ex art. 43, ovvero prevedendo l'inserimento degli studenti nell'ambito del sistema di istruzione professionale (IP) presso le istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto previsto dalla tabella Allegato 4, di cui al decreto interministeriale n. 92/2018 aggiornato dal decreto interministeriale n. 58/2024, per gli studenti diplomati a partire dall'anno scolastico 2020/2021;

8. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito www.fse.regione.lombardia.it e sulla pagina del portale istituzionale dedicata al Programma GOL, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Giovanni Leo

— • —



ALLEGATO A

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO FORMATIVO 2025/2026

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
2.	LINEE DI INTERVENTO DEL SISTEMA DI leFP	6
2.1	Aspetti comuni	6
2.2	Percorsi di leFP	9
2.3	Percorsi in apprendistato di primo livello (art. 43 D.Lgs. 81/2015)	10
2.4	Attuazione della presente programmazione	11
3.	ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ANNO FORMATIVO 2025/2026	11
3.1	Esperienze di innovazione della didattica per favorire il successo formativo	11
3.2	Sospensione attiva.....	12
3.3	Conferma delle competenze caratterizzanti i nuovi percorsi di leFP	12
4.	DOTAZIONE FINANZIARIA.....	13
4.1	Stanziamiento finanziario per le attività di formazione	13
4.2	Ulteriori risorse per altre finalità	14
4.3	Stanziamiento complessivo per il sistema regionale leFP nell'AF 2025/2026	14
5.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PERCORSI.....	14
6.	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....	15
6.1	Modalità a sportello	15
6.2	Modalità a budget	15
6.3	Ulteriori elementi di assegnazione delle risorse.....	16
6.4	Prenotazione delle risorse del "Modulo Duale-GOL"	16
7.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE.....	16
7.1	Anticipazione.....	16
7.2	Liquidazione intermedia.....	17
7.3	Liquidazione a saldo	17
8.	TIPOLOGIE E VALORE ECONOMICO DELLA DOTE E REQUISITI DEI DESTINATARI	17
8.1	Dote formazione	17
8.2	Dote Modulo Duale-GOL	19
8.3	Dote PPD	19
8.4	Componente disabilità – progetti	20
9.	CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI DI DOTE.....	20
10.	CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTI.....	21
11.	CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA	21
11.1	Dote leFP e Dote apprendistato.....	21
11.2	Dote Modulo Duale-GOL.....	21
11.3	Dote PPD.....	22

11.4	Componente disabilità – progetti	22
11.5	Componente disabilità	22
11.6	Dote apprendistato nelle scuole	23
12.	CONTRIBUTI VOLONTARI	23
13.	MATERIALE DIDATTICO.....	23
14.	REALIZZAZIONE DI PERCORSI ANNUALI PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO	24

1. INTRODUZIONE

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) rappresenta il primo fondamentale anello della filiera professionalizzante lombarda che, prediligendo la modalità formativa duale, ha permesso negli anni di incrementare costantemente il numero di discenti iscritti ai percorsi di leFP attivati nell'intero territorio regionale, in linea sia con gli obiettivi della Legge Regionale n. 30/2015 *“Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia”* che con le evoluzioni normative nazionali e comunitarie.

La continua valorizzazione delle competenze tecniche e professionali che caratterizzano sia i percorsi di nuova ideazione che quelli erogati in continuità con gli anni formativi precedenti rappresenta l'architrave su cui si fonda il raggiungimento degli obiettivi formativi correlati ai fabbisogni di capitale umano altamente qualificato, provenienti dai distretti industriali lombardi.

A conferma dell'impegno già assunto negli ultimi anni e nonostante il venir meno delle risorse derivanti dall'intervento straordinario del PNRR, Regione Lombardia ha mantenuto anche per l'anno formativo 2025/2026 una dotazione finanziaria congrua per sostenere il fabbisogno del sistema regionale di leFP.

Per l'anno formativo 2025/2026, infatti, Regione Lombardia intende stanziare per il proprio sistema di leFP € 315.000.000,00. In tal modo, Regione Lombardia consolida ulteriormente il proprio sistema di Istruzione e Formazione Professionale che per il prossimo anno formativo non beneficerà delle risorse PNRR afferenti all'Investimento 1.4 Sistema Duale.

In un'ottica di progressiva integrazione tra i servizi di formazione e quelli del lavoro e, allo stesso modo, di un utilizzo flessibile delle risorse nazionali, per l'a.f. 2025/2026 Regione Lombardia attiverà a valere sulle risorse del Programma “Garanzia Occupabilità Lavoratori” (GOL) il Modulo Duale-GOL, destinato ai sedicenni che frequenteranno i percorsi di leFP di terza e quarta annualità.

Le novità che interesseranno il prossimo anno formativo riguarderanno altresì:

- il consolidamento delle filiere formative tecnologico-professionali approvate per l'a.f. 2025/2026, in aggiunta a quelle già attivate nell'a.f. 2024/2025, attraverso le quali Regione Lombardia consolida i percorsi quadriennali di leFP finalizzati, tra l'altro, all'accesso diretto al sistema ITS;
- l'offerta formativa rivolta all'internazionalizzazione della filiera professionalizzante lombarda, con nuovi interventi in grado di potenziare bilateralmente con l'estero il ventaglio di opportunità formative;
- l'introduzione della disciplina inerente, da una parte, all'“*annualità pre-professionale*” e, dall'altra, alla “*sospensione attiva*”.

La profonda connessione delle istituzioni formative con il territorio nel quale quotidianamente sono attive sarà ulteriormente valorizzata dalle opportunità dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. In tal senso, nella più ampia autonomia delle istituzioni formative, potranno essere organizzati momenti di formazione specifici, intrinsecamente correlati alla promozione delle attività olimpiche.

In un'ottica di miglioramento continuo e di consolidamento e valorizzazione delle migliori pratiche, il sistema lombardo garantisce:

- l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e formazione (DDIF);
- lo sviluppo e il raccordo interno dell'intera filiera dell'istruzione e formazione tecnico-professionale di livello secondario e terziario: dalla leFP di secondo ciclo (III e IV livello EQF), all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-IFTS (IV livello EQF), fino all'alta formazione tecnica superiore degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy (V/VI livello EQF), anche attraverso la realizzazione dei percorsi annuali per l'accesso all'esame di Stato;

- il raccordo tra questa filiera e l'Istruzione Professionale (IP) nell'ambito della programmazione dell'offerta territoriale e attraverso la garanzia dei passaggi reciproci tra i relativi percorsi, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo del 10 maggio 2018 sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni e dall'Accordo Territoriale tra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia¹ del 4 agosto 2022;
- la caratterizzazione “duale” del sistema, quale raccordo organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro, attuato attraverso forme di progettazione condivisa con le imprese e mediante l'alternanza scuola-lavoro, per la quale è previsto un monte orario minimo obbligatorio all'interno dei percorsi;
- il contrasto alla dispersione scolastica e l'innalzamento del livello di qualificazione dei giovani ai fini di una migliore occupabilità;
- l'accelerazione e il consolidamento del processo di transizione alla modalità duale del sistema, valorizzando le esperienze formative in assetto lavorativo quali elementi centrali per lo sviluppo delle competenze professionali e di base dei giovani;
- il sostegno nella ripresa e nel consolidamento delle esperienze innovative di formazione in azienda, come le academy e i training center;
- la promozione di esperienze all'estero e di scambi e reti internazionali, utili non solo a consentire agli studenti di svolgere esperienze di apprendimento teorico e pratico in realtà straniere, ma anche a favorire scambi di buone prassi e di know-how tra i soggetti erogatori della formazione;
- la promozione delle dimensioni dell'apprendimento che hanno carattere trasversale e che riguardano la dimensione personale e sociale dello studente;
- la promozione di un maggior equilibrio di genere nell'accesso ai percorsi formativi, incentivando in particolare la presenza femminile nei percorsi ad alta componente maschile;
- la realizzazione di un contesto funzionale per svolgere in sicurezza le attività formative, attraverso un approccio complessivo orientato alla prevenzione e al riconoscimento dei rischi associati ai vari ambienti lavorativi.

In tale contesto di sistema, Regione Lombardia impiegherà la succitata dotazione finanziaria avvalendosi di diverse tipologie di risorse, ovvero:

- autonome regionali;
- vincolate statali, derivanti dai riparti dei fondi dedicati all'IeFP in DDIF e in modalità duale;
- europee, derivanti dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, in particolare afferenti alla Priorità 2 “Istruzione e Formazione” – Azione F.1;
- PNRR, proprie della Missione 5 Componente 1, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”, Programma GOL.

Consolidando le buone pratiche emerse nell'anno formativo 2024/2025, Regione Lombardia intende promuovere, anche per la prossima annualità, le capacità delle istituzioni formative lombarde di erogare attività e moduli educativi specifici riguardanti:

- lo sviluppo di competenze trasversali degli allievi, attinenti alla loro sfera personale e sociale;
- l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale e delle sue concrete applicazioni professionali, sempre più strategiche nella produzione industriale globale;
- la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Con specifico riferimento agli adulti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, Regione Lombardia intende promuovere l'ideazione di percorsi autofinanziati di Istruzione e Formazione Professionale, da intendersi come strumenti di riqualificazione lavorativa, aventi una durata complessiva anche inferiore alle 990 ore e che permettano un rapido e sostenibile reinserimento lavorativo.

¹ Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte degli Istituti Professionali dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà a partire dall'anno scolastico e formativo 2023/2024 in attuazione dell'art.7 c.2 del d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017.

2. LINEE DI INTERVENTO DEL SISTEMA DI leFP

Per l'Anno Formativo 2025/2026 il sistema regionale della leFP garantisce il finanziamento delle seguenti tipologie di percorsi di leFP:

- i percorsi di prima, seconda e terza annualità in modalità duale, anche come forma di recupero della dispersione scolastica;
- i percorsi di quarta annualità in modalità duale, specificamente la quarta annualità dei percorsi quadriennali;
- i percorsi di IV anno in modalità duale;
- i Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD);
- i percorsi erogati in modalità apprendistato di primo livello (art. 43 D.Lgs. 81/2015).

Inoltre, il sistema regionale si completa con l'erogazione dei percorsi leFP in modalità duale erogati da parte delle istituzioni scolastiche (Istituti Professionali) in regime di sussidiarietà, come previsto nell'ambito dell'Accordo Territoriale. Questi percorsi non sono oggetto di finanziamento regionale.

2.1 Aspetti comuni

a) Standard formativi

I percorsi formativi di leFP devono essere realizzati nel rispetto degli standard formativi fissati con il Repertorio regionale, approvato con DGR 3192/2020, con le Linee guida ministeriali di cui al Decreto Ministeriale n. 139 del 2 agosto 2022 e con le indicazioni operative per la realizzazione del modulo Duale-GOL (Decreto Direttoriale n. 176 del 10 aprile 2025).

I servizi al lavoro nell'ambito del Modulo Duale-GOL devono essere realizzati nel rispetto degli "Standard dei servizi di GOL e relative Unità di Costo Standard" contenuti nell'Allegato C della Deliberazione ANPAL n. 6 del 16 maggio 2022 e ss.mm.ii

I percorsi erogati devono essere ricompresi nell'offerta formativa per l'Anno Formativo 2025/2026, approvata con Decreto n. 19050 del 5 dicembre 2024, o essere prosecuzioni di annualità precedenti.

Per quanto attiene ai percorsi in apprendistato finalizzati al conseguimento del Certificato di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), gli standard da osservare sono quelli fissati con il Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali².

b) Formazione in contesto lavorativo

La modalità duale è la forma privilegiata della formazione, che permette di alternare l'attività formativa d'aula con quella in ambito lavorativo, per promuovere l'acquisizione di competenze professionali, favorendo dinamiche volte a consolidare l'autonomia, la creatività e la stima di sé degli studenti.

Gli operatori accreditati sono tenuti a rispettare le percentuali stabilite di alternanza scuola-lavoro simulata e rafforzata.

Considerando gli standard del Piano Nazionale Nuove Competenze e delle Linee Guida di cui al DM 139/2022, le modalità di formazione in contesto lavorativo sono tre:

² Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (GU Serie Generale n.91 del 18-04-2013).

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SIMULATA

- L'alternanza scuola-lavoro simulata (alternanza protetta) consiste in una modalità di apprendimento esperienziale simulato presso l'Istituzione formativa oppure svolto nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali. Viene attivata di norma il I anno:
 - per gli studenti con età inferiore a 15 anni³ come prima esperienza di apprendimento pratico, antecedente all'inserimento in contesti produttivi reali a partire dal secondo anno del percorso⁴;
 - per gli studenti con 15 anni di età, in ottica propedeutica alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio in azienda;
- Deve essere realizzata per un monte ore che va **dal 15% al 25%** delle ore del percorso del primo anno di leFP;
- Per gli studenti con disabilità e per gli studenti dei PPD⁵ può essere applicata a tutte le annualità formative;
- In via residuale l'alternanza scuola-lavoro protetta può essere realizzata anche nella modalità del *project work* in presenza esclusivamente per allievi che necessitino di garanzia di continuità didattica (es. malattia e/o fragilità documentate oppure situazioni di oggettivo e giustificato impedimento alla presenza in azienda). Il *project work* deve prevedere le opportune semplificazioni riguardo al contenuto della consegna e ai risultati attesi dell'elaborato individuale, come prima esperienza di apprendimento pratico, funzionale a mettere in campo le conoscenze acquisite nella formazione d'aula, al fine di sviluppare le competenze tecnico-professionali richieste per il successivo inserimento nei contesti aziendali. Seguendo le istruzioni operative del docente o del tutor didattico/aziendale (con competenze nella materia di riferimento), anche in forma di progetto, durante il *project work* l'allievo è tenuto a realizzare un manufatto, un prodotto multimediale, un documento, concreto e valutabile, che deve essere un output tipico dei contesti produttivi e organizzativi reali, e delle professionalità in esito al percorso. L'elaborato concreto (progetto o prototipo) può essere prodotto in relazione ad una commessa aziendale oppure ad una consegna formulata dal docente/tutor didattico. Esso è articolato nelle seguenti fasi operative:
 - assegnazione del progetto;
 - assistenza in itinere ai discenti;
 - monitoraggio e valutazione in itinere dell'avanzamento del progetto;
 - valutazione in itinere e finale degli elaborati;
 - condivisione dei risultati con il gruppo / sottogruppo classe;

Le attività di *project work* possono essere realizzate anche presso i laboratori specialistici delle istituzioni formative.

La modalità del *project work* non può essere utilizzata nell'ambito dei percorsi finanziati dal Modulo Duale-GOL.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO RAFFORZATA

- La formazione in contesto lavorativo può essere svolta attraverso percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, nei quali rientra l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento svolto presso una organizzazione interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni (Scuola Impresa e Bottega scuola);
- In deroga alle indicazioni regionali sulla leFP, essa deve essere realizzata per un monte ore che va

³ Alla data di avvio del percorso.

⁴ È fatta salva la possibilità di personalizzare il percorso, prevedendo l'alternanza rafforzata al compimento del 15° anno di età e, comunque, in coerenza con il termine di conclusione del percorso. Si suggerisce pertanto di tenere in debita considerazione il lasso di tempo che separa il compimento del 15° anno di età e la fine dell'Anno Formativo.

⁵ Si tratta di un'ipotesi residuale riservata agli studenti con disabilità certificata e con più di 15 anni che l'Istituzione formativa reputa, data la natura e le caratteristiche della disabilità certificata di cui sono portatori, che non siano nelle condizioni di svolgere l'alternanza scuola-lavoro rafforzata e che la simulata sia l'unico strumento utile a condurli al successo formativo. Ad ogni modo, questa opportunità deve essere attentamente valutata dalle Istituzioni formative ed utilizzata solo nei casi di maggiore bisogno.

dal 30% al 50% della durata annua del percorso.

Nell'ambito dei percorsi finanziati dal Modulo Duale-GOL la formazione d'aula non può essere superiore a 600 ore. Ne consegue che le attività di formazione in contesto lavorativo non possono avere una durata inferiore alle 390 ore.

APPRENDISTATO DUALE

L'apprendistato si caratterizza come un percorso formativo peculiare, in cui lo studente è al tempo stesso anche un lavoratore occupato presso un'azienda. A questo scopo, beneficia di formazione esterna a cura dell'istituzione formativa o dell'istituzione scolastica e di formazione interna presso l'azienda. L'attività di formazione esterna deve essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2015 nonché del Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015.

I percorsi erogati in apprendistato di primo livello ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 consentono il conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- qualifica professionale;
- diploma professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore, anche mediante la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato;
- certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS.

c) Esperienze di innovazione della didattica in rapporto con le imprese

Allo scopo di assicurare il raccordo del sistema educativo con il sistema produttivo per l'innalzamento della qualità dell'offerta, è possibile l'erogazione di attività formative in partnership con imprese che mettono a disposizione spazi, strumentazioni e/o docenti appartenenti ad Academy e training center aziendali o interaziendali.

Le imprese partecipano alla realizzazione dei percorsi attraverso periodi di formazione d'aula e/o di laboratorio fino ad un massimo di 100 ore sul monte ore annuale del percorso ordinamentale, senza tuttavia ricevere contributi o compensi.

L'assegnazione del contributo all'istituzione formativa non rappresenta neanche potenzialmente un finanziamento indiretto a favore delle imprese e non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di stato, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuti di stato (punto 2.5 - paragrafi 28 e 29 e seguenti). Infatti, i soggetti economici in partnership operano quali meri fornitori delle Istituzioni formative; al contrario, in caso di svolgimento di attività onerosa da parte di tali partner, l'eventuale documento contabile deve essere emesso nei confronti dell'Istituzione formativa accreditata. In ogni caso l'attività non comporta un aumento di produttività e competitività dell'azienda, avendo finalità esclusivamente formativa.

d) Vincoli orari allo svolgimento delle attività

In coerenza con la normativa vigente, le attività didattiche (comprese le ore di alternanza) possono svolgersi per un massimo di sei ore continuative e comunque per un massimo di otto ore nell'arco di una intera giornata, con una pausa obbligatoria di almeno 30 minuti.

e) Spazi

Come previsto dal Decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022⁶, con successivo decreto dirigenziale si provvederà a definire la dotazione strutturale minima richiesta alle istituzioni formative per ciò che riguarda l'idoneità degli spazi per la fruibilità dei servizi e per lo svolgimento delle attività di aula e

⁶ Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022.

laboratoriali.

2.2 Percorsi di leFP

Possono accedere al finanziamento relativo a questa linea di intervento le Istituzioni formative accreditate e iscritte nella Sezione A, che abbiano presentato l'offerta formativa a finanziamento pubblico per l'Anno Formativo 2025/2026, approvata con Decreto n. 19050 del 5 dicembre, o che abbiano prosecuzioni di annualità a finanziamento pubblico nell'Anno Formativo 2025/2026.

Non sono ammesse al finanziamento le istituzioni formative che, pur avendo presentato la relativa offerta formativa a finanziamento pubblico per le precedenti tre annualità, non abbiano avviato i relativi percorsi formativi.

La linea di intervento e finanziamento regionale si attua attraverso le seguenti azioni:

- a) percorsi triennali e quadriennali e percorsi di IV anno** per l'acquisizione della Qualifica e del Diploma professionale, da realizzare di norma in modalità "duale", ovvero prevedendo un monte ore annuo di alternanza scuola-lavoro nel rispetto delle percentuali indicate al paragrafo 2.1. Questa azione comprende anche i percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno in modalità duale, finanziati con il Modulo Duale-GOL, erogati a studenti che abbiano 16 anni compiuti al momento della presa in carico e che siano privi di un titolo di istruzione secondaria superiore di secondo grado.

Al fine di erogare correttamente i percorsi finanziati dal Modulo Duale-GOL, i soggetti che procederanno all'erogazione delle attività dovranno prevedere una durata che rispetti:

- il numero minimo di ore totali per i percorsi di leFP dalla normativa nazionale, pari a 990 ore;
- il limite massimo di durata delle attività d'aula previsto dal Piano Nuove Competenze, pari a 600 ore.

Ne consegue che l'attività di formazione in contesto lavorativo dovrà essere almeno pari a 390 ore, da svolgersi nella modalità descritte al paragrafo precedente.

Tra i percorsi individuali di prima, seconda e terza annualità rientrano anche quelli in forma modulare, **finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica**. A questi percorsi, che sono destinati all'acquisizione della Qualifica triennale, sarà dedicata un'apposita offerta formativa, all'interno della quale le istituzioni formative potranno inserire:

- allievi di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che non hanno intrapreso o che hanno interrotto un percorso di secondo ciclo (sia a valere sulle annualità precedenti che sull'anno 2025/2026);
- percorsi che rispondono ai seguenti requisiti:
 - di durata minima di 500 ore e massima di 990 ore;
 - con una progettazione personalizzata in termini di obiettivi di apprendimento, metodologia e modulazione dei tempi sulla base delle competenze possedute e delle effettive necessità dell'allievo;
 - rilascio conclusivo di un attestato di competenze, spendibile in termini di credito formativo ai fini del rientro in percorsi di istruzione e formazione, in particolar modo verso percorsi di Qualifica coerenti con il proprio specifico piano personalizzato; ovvero, nel caso di allievi che abbiano frequentato il 12° anno di istruzione e/o formazione e siano in possesso dei necessari requisiti di apprendimento culturali e tecnico professionali di Profilo, ammissione all'esame della corrispettiva Qualifica.

L'allievo può essere ammesso per non più di due annualità ai percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa nel sistema duale.

In tutti i casi non possono accedere alla dote gli studenti che abbiano già conseguito un attestato di qualifica, un diploma professionale o altro titolo superiore.

b) Percorsi Personalizzati per Disabili (PPD), realizzabili anche in modalità “duale”, così configurati:

- durata minima di 600 ore e massima di 990 ore per ciascun Anno Formativo;
- durata massima di tre anni, cui eventualmente può seguire un anno integrativo;
- con esperienze di alternanza scuola-lavoro simulata o protetta nel rispetto delle percentuali minime e massime previste al punto c) *Formazione in contesto lavorativo* del paragrafo 2.1, organizzabile in modo differenziato in funzione delle esigenze di personalizzazione dei singoli allievi, attraverso modalità comuni all'intero gruppo classe, a piccoli gruppi, o individuali;
- rilascio conclusivo di un attestato di competenze nel caso in cui gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi, anche orari. È fatta comunque salva la possibilità che l'allievo/a sostenga gli esami finalizzati al rilascio della qualifica, previa valutazione dell'istituzione formativa.

L'anno integrativo è accessibile solo agli allievi che abbiano concluso un terzo anno dei PPD.

2.3 Percorsi in apprendistato di primo livello (art. 43 D.Lgs. 81/2015)

La valorizzazione dei percorsi in apprendistato di primo livello è un elemento centrale dell'intero sistema lombardo e del Piano Nazionale Nuove Competenze. Per tale ragione, anche per l'Anno Formativo 2025/2026 Regione Lombardia intende finanziare le diverse tipologie di percorsi in modalità apprendistato di primo livello e finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli:

- qualifica e diploma professionale, erogati dalle istituzioni formative accreditate;
- qualifica e diploma professionale, erogati dalle Istituzioni Scolastiche in regime di sussidiarietà;
- diploma di istruzione secondaria di II grado erogato dalle Istituzioni scolastiche (statali e paritarie);
- diploma di Istruzione Professionale dopo la frequenza del corso annuale di preparazione all'esame di Stato (anno integrativo), erogato dalle istituzioni formative accreditate;
- Certificato IFTS, erogato da:
 - Fondazioni ITS Academy, costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 e attualmente accreditate ai sensi della L. 99/2022, con sede in Lombardia;
 - Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, quale standard organizzativo minimo, i seguenti quattro soggetti:
 - Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale;
 - Istituzioni Formative accreditate e iscritte nella sezione “A” dell'Albo Regionale;
 - Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale;
 - Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.

Disposizioni operative per i percorsi di apprendistato di primo livello

Per garantire continuità alla misura dell'apprendistato finanziata da Regione Lombardia nell'Anno Formativo 2024/2025, **sono considerati ammissibili nell'ambito dell'annualità 2025/2026 i contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2025. Il termine di conclusione delle attività è differenziato** per tipologia di percorso:

- i percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e dell'anno integrativo per l'accesso all'esame di Stato devono concludersi entro il 31 luglio 2026 nel rispetto del calendario degli esami di Stato stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- i percorsi realizzati dalle istituzioni formative per il conseguimento di qualifica e diploma professionale e i percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato IFTS e della qualifica e del diploma professionale in sussidiarietà devono concludersi entro il 31 marzo 2027.

Considerati i tempi sopra descritti e prima che sia pubblicato il relativo Avviso pubblico regionale di finanziamento per l'Anno Formativo 2025/2026, le istituzioni formative e le aziende possono procedere alla sottoscrizione, in formato cartaceo e utilizzando i modelli ministeriali del D.M. 12 ottobre 2025, del Piano Formativo Individuale (PFI) e del Protocollo di intesa ai fini dell'avvio del contratto di lavoro. Una volta che l'Avviso sarà stato pubblicato, i percorsi dovranno essere inseriti nelle rispettive offerte formative sul Sistema Informativo Unitario della Formazione (SIUF) e potrà essere presentata domanda

di dote, purché le attività formative decorrano dal 1° giugno 2025 e che la dote sia richiesta a valere sull'annualità 2025/2026.

2.4 Attuazione della presente programmazione

Considerato che l'Anno Formativo 2025/2026 sarà interessato dalla realizzazione del modulo Duale-GOL, la programmazione regionale troverà attuazione mediante **quattro Avvisi pubblici**, così da garantire la distinzione del finanziamento PNRR, a cui è attribuito un Codice Unico Progetto (CUP) ad hoc.

Gli Avvisi saranno i seguenti:

1. Avviso per i percorsi leFP, incluso il finanziamento della componente disabilità;
2. Avviso per i percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno in modalità duale, finanziati con risorse del PNRR, a valere sul Modulo Duale-GOL;
3. Avviso per i percorsi in apprendistato di primo livello per Qualifica/Diploma leFP, Certificato IFTS e Corso annuale per esame di Stato;
4. Avviso per i percorsi in apprendistato di primo livello (di seguito denominato "Apprendistato nelle scuole") per il diploma di istruzione secondaria superiore e per qualifica e diploma professionale in sussidiarietà.

Gli Avvisi sopra citati potranno prevedere l'eventuale attivazione di meccanismi di overbooking nei limiti delle disponibilità finanziarie.

3. ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ANNO FORMATIVO 2025/2026

3.1 Esperienze di innovazione della didattica per favorire il successo formativo

Al fine di ampliare e rafforzare l'offerta formativa duale, Regione Lombardia intende rendere operativi in via sperimentale nuovi strumenti di orientamento e crescita personale dei giovani, dedicati specialmente a coloro con maggiori difficoltà di apprendimento. In particolare:

- un primo anno formativo che favorisca:
 - una presa in carico rispondente ai bisogni specifici, con l'attuazione di percorsi multidisciplinari che abbracciano sia la finalità educativa e formativa sia la finalità di inclusione sociale e lavorativa;
 - la promozione di un approccio maggiormente modulare e finalizzato all'orientamento alle professioni assicurando un apprendimento in situazione.Questa particolare prima annualità intende favorire l'orientamento professionale propedeutico all'inserimento e al coinvolgimento dei ragazzi all'interno dei corsi dell'offerta formativa. Attraverso la frequenza di questi percorsi i discenti svilupperanno sia le soft skills, spendibili in maniera trasversale nel corso della vita formativa e professionale dell'allievo, sia le competenze relative a diverse qualifiche professionali, in coerenza con la forte valenza orientativa ed esperienziale propria dell'iniziativa.
Il percorso può essere avviato all'inizio dell'anno formativo, con la possibilità di inserimento successivo per studenti derivanti dalle classi prime e seconde, o partire in itinere in esito all'individuazione di studenti a rischio dispersione nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale.
- percorsi multiprofessionali che valorizzino l'attività esperienziale svolta con il coinvolgimento qualificato di imprese del territorio. I percorsi possono essere articolati anche per più anni formativi e sono destinati a giovani NEET bocciati o pluribocciati, con elevate percentuali di assenza nell'anno formativo in corso, con comprovate fragilità psicologiche, emotive, cognitive, sociali.

Tali percorsi prevedono di norma una durata complessiva minima di 500 ore e massima di 990 ore e devono garantire esperienze di alternanza scuola-lavoro ricomprese tra il 30 e il 50 % della durata oraria del Piano di Intervento personalizzato (PIP).

Gli standard operativi correlati all'attuazione degli interventi, alle modalità di partecipazione alle prove d'esame e al rilascio dei titoli saranno definiti attraverso un successivo decreto dirigenziale.

I percorsi descritti in questo paragrafo non sono oggetto di finanziamento.

3.2 Sospensione attiva

Il valore socioeducativo dei percorsi di leFP attivi nei territori è una componente fondamentale del sistema. Pertanto, in raccordo con uno sviluppo consapevole delle soft skills e nella più ampia formazione della persona, a partire dall'anno formativo 2025/2026 è istituita la "sospensione attiva", ossia una forma alternativa alla sospensione disciplinare quale strumento di attivazione personale degli allievi.

Essa è attivabile dalle Istituzioni formative solo dopo una valutazione ad hoc per ogni caso di specie ed è rivolta ai giovani destinatari di note disciplinari che, in sostituzione del periodo di allontanamento didattico dal proprio istituto di provenienza, dovranno impegnarsi in attività socialmente utili, da svolgersi presso le opportune sedi, previa stipula di convenzioni tra l'ente di formazione e il "soggetto ospitante".

In favore dei giovani coinvolti sarà mantenuto un presidio attivo da parte dell'operatore accreditato che favorirà lo svolgimento di attività di natura sociale, all'interno delle strutture che aderiranno all'iniziativa, volte alla maturazione personale e alla piena consapevolezza del proprio ruolo nel contesto sociale di riferimento.

Un successivo provvedimento dirigenziale provvederà all'integrazione delle Indicazioni regionali⁷, in modo tale da inserire un'apposita sezione dedicata agli interventi disciplinari, all'interno della quale troverà spazio la descrizione delle modalità attuative della sospensione attiva nel rispetto dei seguenti principi:

- autonomia delle istituzioni formative nella valutazione dei casi degli allievi potenzialmente destinatari della sospensione attiva. Nella fattispecie, è l'équipe dei docenti formatori ad esprimersi e a proporre alla famiglia o all'allievo, se maggiorenne, la possibilità di applicare la sanzione sotto forma di attività presso l'istituzione stessa oppure esternamente, così da rendere l'allievo pienamente consapevole dell'opportunità. Dopo l'adesione della famiglia o dell'allievo, seguirà accettazione della struttura esterna;
- autonomia delle istituzioni formative nella gestione del rapporto con le strutture esterne, da formalizzare con un apposito accordo o convenzione;
- obbligo di fornire copertura assicurativa all'allievo/a;
- obbligo di documentare le ore di partecipazione alle attività sociali, affinché possano essere valorizzate ai fini del percorso formativo.

3.3 Conferma delle competenze caratterizzanti i nuovi percorsi di leFP

Per l'Anno Formativo 2025/2026 Regione Lombardia mira a consolidare ulteriormente l'iniziativa di rafforzamento dell'offerta formativa sui temi dell'Intelligenza Artificiale, delle soft skills e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a partire dalle numerose buone pratiche emerse in queste tematiche già a partire dall'a.f. 2024/2025.

A questo scopo, le istituzioni formative saranno chiamate, in continuità con l'anno formativo

⁷ Decreto n. 12550/2013.

2024/2025:

- a favorire lo sviluppo di competenze trasversali degli allievi, cui viene data l’opportunità di applicare in contesti reali ciò che apprendono in aula: attraverso le ore di alternanza e i tirocini gli allievi riescono ad acquisire non solo le competenze tecniche specifiche, bensì le abilità come il problem solving, il lavoro di squadra e la comunicazione efficace;
- a ricorrere all’intelligenza artificiale in ottica di miglioramento dell’efficacia didattica da parte del personale docente e di allineamento dei percorsi formativi ai fabbisogni professionali dei sistemi economici locali, anche tramite l’applicazione pratica di queste tecnologie nei processi produttivi delle aziende lombarde;
- a dedicare moduli di formazione specifici inerenti alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, affinché l’approccio multidisciplinare adottato assicuri che ogni studente sia equipaggiato per affrontare e mitigare i rischi associati ai vari ambienti lavorativi, sempre più complessi. Queste attività specifiche dovranno naturalmente allinearsi con il contesto delle competenze di base contenute nel Repertorio regionale.

Sulla scorta di queste finalità e alla luce delle sfide poste dall’intelligenza artificiale al mondo dell’*education*, le istituzioni formative approfondiranno la conoscenza e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie applicate all’apprendimento e alla crescita personale. In questo senso, dedicheranno iniziative utili a sviluppare e coltivare il pensiero critico e ad accrescere la consapevolezza della centralità della persona in rapporto all’utilizzo delle tecnologie.

Anche attraverso l’introduzione nei percorsi formativi della “sospensione attiva”, si intende fornire un’ulteriore opportunità per il rilancio dell’ingaggio personale, nella misura in cui si prevede di coinvolgere l’allievo in attività mirate, con compiti di riflessione e responsabilizzazione, utili a valorizzare il suo ruolo attivo nel processo formativo.

In parallelo, la promozione di iniziative sportive rappresenta un’occasione aggiuntiva di socializzazione e di crescita personale, in virtù del tratto qualificante dello sport, che consente di alimentare valori quali il rispetto, la collaborazione e l’impegno, nonché di favorire l’inclusione e rafforzare il senso di comunità tra gli studenti.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

4.1 Stanziamento finanziario per le attività di formazione

Le risorse complessivamente a disposizione per le linee di intervento descritte al capitolo 2 e che riguardano le attività di formazione ammontano a **€ 315.000.000,00**, così suddivise:

LINEA DI INTERVENTO	TITOLO FINALE CONSEGUIBILE	RISORSE REGIONALI E STATALI ⁸	RISORSE FSE+ 2021-2027 Priorità 2 ⁹	RISORSE PROGRAMMA GOL ¹⁰	TOTALE
Percorsi di prima e seconda annualità Sono inclusi anche: - i percorsi antidispersione - eventuali percorsi di terza e quarta annualità e IV anno in	- Qualifica e Diploma professionale - Attestato di competenze	111.631.732,00			111.631.732,00

⁸ Le risorse statali derivano dai due riparti operati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e sulla base degli standard di cui al decreto ministeriale n. 139 del 2 agosto 2022.

⁹ Priorità 2 Istruzione e Formazione.

¹⁰ Modulo Duale-GOL.

via residuale, se non trovano copertura nel Modulo Duale-GOL					
Percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno				139.680.768,00	139.680.768,00
PPD	- Qualifica professionale - Attestato di competenze	15.150.000,00			15.150.000,00
Sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata dei percorsi di prima, seconda, terza e quarta annualità	---		21.537.500,00		21.537.500,00
Percorsi in apprendistato di primo livello ex art. 43 D.Lgs. 81/2015, incluso il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata	- Qualifica e Diploma professionale - Certificato IFTS - Frequenza anno integrativo	26.000.000,00			26.000.000,00
	- Qualifica e Diploma professionale erogato dalle istituzioni scolastiche in sussidiarietà - Diploma di istruzione secondaria di secondo grado	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTALE		153.781.732,00	21.537.500,00	139.680.768,00	315.000.000,00

Agli obiettivi della presente Delibera potranno concorrere eventuali ulteriori risorse del PR FSE+ 2021-2027, previa verifica della disponibilità finanziaria. Inoltre, previo parere positivo dell'Unità di Missione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le eventuali economie maturate nell'ambito dell'Investimento 3 “Rafforzamento del sistema duale” del PNRR potranno essere reinvestite per il finanziamento delle attività formative.

4.2 Ulteriori risorse per altre finalità

È confermato l’impegno finanziario di Regione per coprire le spese connesse all’incarico dei Presidenti di commissione di esame di qualifica e diploma professionale presso le istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà, per un importo di € 200.000,00 a valere sulle risorse regionali e statali.

4.3 Stanziamento complessivo per il sistema regionale leFP nell’AF 2025/2026

Complessivamente Regione Lombardia mette a disposizione del sistema leFP per l’Anno Formativo 2025/2026 € 315.200.000,00, come di seguito illustrato:

Linea di intervento	Importo
FORMAZIONE – ATTIVITÀ DIDATTICHE	€ 315.000.000,00
GESTIONE DEGLI ESAMI AF. 2025/2026	€ 200.000,00
Totale	€ 315.200.000,00

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PERCORSI

La formazione d’aula e/o di laboratorio è svolta in presenza. Sono ammesse le seguenti deroghe:

- per casi specifici che necessitino di garanzia di continuità didattica (es. per malattia e/o fragilità documentate oppure situazioni di oggettivo e giustificato impedimento alla presenza in azienda) è possibile erogare a favore di singoli studenti parte della formazione d’aula e/o di laboratorio in modalità Formazione a Distanza (FAD) esclusivamente in modalità sincrona, comunque nei limiti del 30% delle monte ore di formazione d’aula/laboratorio;
- per i casi in cui il medico specialista certifichi l’impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, la formazione d’aula e/o di laboratorio può essere svolta in modalità FAD sincrona fino al 100% del monte ore.

Tutte le attività formative, erogate sia in modalità aula/laboratorio sia in alternanza scuola-lavoro o formazione esterna degli apprendisti, devono essere rilevate e registrate secondo le modalità e le tempistiche stabilite con il Decreto n. 12943 del 4 settembre 2023¹¹.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Per l'Anno Formativo 2025/2026 le risorse destinate al finanziamento del sistema regionale di leFP sono assegnate in due modi:

- a sportello, ossia secondo un ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse messe a bando;
- a budget, ossia fino alla concorrenza massima dell'importo assegnato a ciascuna istituzione formativa sulla base di criteri stabiliti dalla presente Delibera.

Il contributo pubblico è riconosciuto attraverso lo strumento della "dote" individuale, di cui è destinatario lo studente. Per la richiesta delle doti i soggetti beneficiari/esecutori aderiscono agli Avvisi pubblici attuativi della presente Delibera.

6.1 Modalità a sportello

L'assegnazione delle doti avverrà a sportello per:

- percorsi in apprendistato di primo livello;
- sostegno didattico per gli allievi con disabilità certificata dei percorsi leFP dalla prima alla quarta annualità.

6.2 Modalità a budget

In continuità con le annualità precedenti e in particolare con l'Anno Formativo 2024/2025 durante il quale è stato introdotto il "budget unico per istituzione formativa", Regione intende proseguire nella semplificazione delle modalità di assegnazione delle risorse. Infatti, il budget costituisce uno strumento in grado di assicurare trasparenza nell'uso delle risorse e di mettere le istituzioni formative nelle condizioni di pianificare la spesa in base a quanto attribuito in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati.

Per queste ragioni, anche nell'Anno Formativo 2025/2026 Regione attuerà la presente Delibera attraverso i seguenti budget, a cui corrisponderanno gli strumenti informatici con cui presentare domanda di dote:

- **budget Duale leFP**, che costituisce la base per la richiesta delle doti di prima e seconda annualità dei percorsi leFP (esclusi i PPD), oltre ad essere un contenitore "residuale" in grado di coprire le doti degli allievi non altrimenti coperti dagli altri budget. Questo budget, alimentato da risorse regionali e statali indicate nella tabella al paragrafo 4.1, è costruito prendendo la capacità di spesa effettivamente sostenuta nel 2023/2024 per le prime e seconde annualità, avendo come riferimento le richieste di liquidazione presentate in relazione alle doti "formazione" di primo e secondo anno (esclusi apprendisti e PPD). Si consideri inoltre che nella costruzione del budget Duale leFP deve essere tenuto conto dell'eventuale ingresso di nuove istituzioni formative accreditate, ammesse ad erogare percorsi di primo anno nel 2025/2026; a questi soggetti deve essere garantito un massimo di 12 doti;
- **budget Duale-GOL**, alimentato dalle risorse del Programma GOL e destinato a coprire le doti degli allievi iscritti alla terza e quarta annualità e al IV anno dell'AF 2025/2026. È costruito al fine di dare la totale copertura agli allievi iscritti alla seconda annualità dell'AF 2024/2025 che abbiano 16 anni alla data del 31 ottobre 2025 e agli iscritti di quarta dell'AF 2024/2025, escludendo dal calcolo gli

¹¹ "Modifiche e integrazioni alla disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa, già approvata con DDG n. 4873 del 31 marzo 2023".

allievi PPD e gli apprendisti di primo livello. Non si considerano le terze annualità dal momento che la popolazione delle classi quarte è una componente variabile, essendo il quarto anno aggiuntivo al ciclo triennale;

- solo nel caso in cui la somma dei due budget non eguagli la spesa rendicontata per i percorsi triennali, quadriennali e di IV anno del 2023/2024 (della sola componente formazione e ad esclusione degli apprendisti e dei PPD) a causa degli allievi iscritti alla seconda annualità dell'AF 2024/2025 che alla data del 15 settembre 2025 non hanno ancora compiuto 16 anni, Regione si riserva di provvedere con successivo provvedimento di Giunta all'integrazione dei budget alle istituzioni formative interessate e comunque fino ad assicurare lo stesso livello di spesa rendicontata nell'anno 2023/2024;
- **budget PPD**, alimentato dalle risorse autonome. È destinato a coprire le doti degli allievi PPD. Il budget è costruito in modo da assicurare alle istituzioni formative lo stesso budget già loro assegnato nell'Anno Formativo 2024/2025 (vedi "Budget PPD a.f. 2024/2025 a valere su FSE+" di cui all'Allegato B del Decreto 10451/2024), aumentato delle risorse necessarie per adeguare il costo alla nuova UCS. Il budget può essere utilizzato indifferentemente per la richiesta di doti di I, II, III anno e III anno integrativo PPD, nel rispetto di massimo 12 alunni dotati per classe, elevabile a 16 in caso di anno integrativo. Tale budget costituisce un tetto massimo per l'annualità formativa 2025/2026 e per le successive annualità formative.

6.3 Ulteriori elementi di assegnazione delle risorse

Con riferimento ai IV anni, alle istituzioni formative che nel 2025/2026 accedono per la prima volta alla quarta annualità e che hanno presentato la relativa offerta formativa è riconosciuto un contingente di 12 doti da € 6.654,00.

Inoltre, con riferimento ai I anni dei percorsi triennali per l'acquisizione della qualifica, alle istituzioni formative che nell'anno formativo 2024/2025 non risultavano assegnatarie per la prima annualità di budget - componente formazione e che hanno presentato la relativa offerta formativa per il 2025/2026, è riconosciuto un contingente di 12 doti da € 6.654,00.

In ogni caso, laddove il budget duale leFP non raggiunga il numero minimo di 12 doti, alle istituzioni formative che abbiano presentato la relativa offerta formativa per il primo anno e/o abbiano delle prosecuzioni in corso è riconosciuto un contingente minimo di 12 doti sui I, II e III anni dei percorsi triennali per l'acquisizione della qualifica.

6.4 Prenotazione delle risorse del "Modulo Duale-GOL"

Come noto, i percorsi ammissibili a finanziamento sul Modulo Duale-GOL devono essere avviati non oltre il 31 ottobre 2025. Tuttavia, il processo di richiesta della dote può essere completato anche dopo tale data. Inoltre, disponendo le istituzioni formative di un budget dedicato, esse potranno presentare domanda di dote fino all'ultimo giorno di apertura del bando.

Per garantire il massimo utilizzo possibile delle risorse del Programma GOL destinate alla leFP per l'AF 2025/2026, ad ogni ente accreditato alla formazione che parteciperà al Modulo Duale-GOL, nel rispetto delle procedure indicate, verrà assegnata una quota massima di risorse prenotabili che costituiranno in fase di adesione il tetto massimo singolarmente disponibile determinata attraverso un meccanismo di overbooking.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

7.1 Anticipazione

L'anticipazione è erogata con riferimento al budget Duale leFP a seguito di presentazione di apposita

polizza fideiussoria fino all'85% del budget assegnato (e non sulle doti richieste), erogabile in due tranches:

- fino al 50% prima dell'avvio delle attività formative;
- fino al 35% entro dicembre 2025, fatta salva la disponibilità a bilancio. In tal caso, quota parte verrà erogata ad inizio 2026.

7.2 Liquidazione intermedia

Sul Modulo Duale-GOL è prevista una liquidazione intermedia del 50% dell'importo di ciascuna dote richiesta dall'istituzione formativa. La liquidazione è effettuata a condizione che l'allievo abbia conseguito l'attestazione in scadenza al 30 novembre 2025, prevista dalle "Indicazioni Operative Modulo Duale – GOL - Annualità formativa 2025-2026", approvate con Decreto Direttoriale MLPS n. 176 del 10 aprile 2025.

7.3 Liquidazione a saldo

Per tutte le doti, siano esse a budget o a sportello, deve essere presentata la rendicontazione a saldo. Regione Lombardia procederà con la liquidazione degli importi, tenuto conto delle eventuali anticipazioni già erogate e delle liquidazioni intermedie.

La liquidazione a saldo, ossia alla conclusione delle attività formative, interesserà interamente le doti apprendistato e le componenti disabilità, che non accedono né all'anticipazione né alla liquidazione intermedia.

8. TIPOLOGIE E VALORE ECONOMICO DELLA DOTE E REQUISITI DEI DESTINATARI

Regione Lombardia riconosce diverse forme di dote:

- componente formazione;
- componente formazione e servizi al lavoro destinata ai percorsi relativi al Modulo leFP-GOL;
- componente disabilità, a copertura dei costi per garantire il sostegno didattico agli studenti con disabilità certificata;
- PPD, che per gli studenti destinatari è onnicomprensiva dei costi sostenuti dall'istituzione formativa per l'erogazione dei servizi dedicati;
- per l'istruzione domiciliare;
- accompagnamento al lavoro nei percorsi di apprendistato (servizio riconosciuto solo nell'ambito del bando "apprendistato nelle scuole").

I requisiti per l'accesso alla dote sono definiti in funzione di ciascuna tipologia di dote assegnabile. Come requisito minimo, la dote è destinata a studenti:

- residenti in Lombardia o domiciliati presso il convitto dell'istituto sede di corso. Ciò vale per le doti dei percorsi di leFP, escluse quelle presentate sul Modulo Duale-GOL;
- domiciliati in Lombardia con riferimento esclusivo alle doti finanziate a valere sul Modulo Duale-GOL;
- residenti o domiciliati in Lombardia per i destinatari di dote apprendistato;
- minori affidati a famiglie o comunità con provvedimento del tribunale.

In tutti i casi non possono accedere alla dote gli studenti che:

- con riferimento ai percorsi triennali per l'acquisizione della qualifica e ai PPD, abbiano già conseguito un attestato di qualifica professionale;
- abbiano già conseguito un diploma professionale o altro titolo superiore.

8.1 Dote formazione

Esistono diverse tipologie di dote componente formazione:

8.1.1 Dote leFP

- Per la prima annualità: studenti che non abbiano compiuto 18 anni al momento della richiesta della dote, iscritti e frequentanti percorsi di leFP presso l'Istituzione formativa che richiede la dote;
- Per la seconda annualità: per accedere alla dote lo studente deve essere iscritto e frequentante il relativo percorso di leFP presso l'Istituzione formativa che richiede la dote.

L'importo della dote è pari a € **6.654,00**, fissato per l'leFP dell'Italia dal Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023¹² alla Tabella 1a.

8.1.2 Dote apprendistato

Sono destinatari della dote apprendistato i giovani dai 15 anni ai 25 anni (non compiuti) iscritti a percorsi formativi finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- Qualifica e Diploma professionale a seguito di frequenza presso un ente formativo accreditato alla sezione A dell'Albo regionale
- Certificato IFTS
- Diploma di Istruzione Professionale dopo la frequenza dell'anno integrativo per l'esame di Stato.

I giovani in argomento sono assunti o da assumere presso aziende con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015.

L'importo della dote "apprendistato" si compone di:

- componente formazione pari a € 6.654,00;
- componente disabilità, a cui si applica l'UCS relativa alla "Formazione individuale e individualizzata" di cui alla delibera ANPAL 12 aprile 2023, n. 5 pari a € 45 €/h. È riconosciuto un importo massimo per allievo di € 2.250,00.

Non sono previsti i servizi di accompagnamento al lavoro.

8.1.3 Dote apprendistato nelle scuole

Sono destinatari della dote "apprendistato nelle scuole" i giovani dai 15 anni ai 25 anni (non compiuti) iscritti a percorsi scolastici finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- diploma di istruzione secondaria superiore, erogati dalle istituzioni scolastiche (statali e paritarie);
- qualifica e diploma professionale, erogati dalle Istituzioni Scolastiche in regime di sussidiarietà.

I giovani in argomento sono assunti o da assumere presso aziende con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015.

L'importo della dote "apprendistato nelle scuole" è al massimo di € 3.000,00, così suddivisi:

- € 1.500,00 relativi ai servizi di accompagnamento al lavoro;
- un contributo con importo da definire nel limite massimo di € 1.500,00 per il rimborso a forfait dei costi di progettazione e di docenza rivolti agli apprendisti e limitatamente alle ore extracurricolari, che devono essere erogate nell'ambito di un incarico ad hoc affidato dalla scuola al singolo docente per le ore non già coperte dal contratto di lavoro.

8.1.4 Dote istruzione domiciliare

¹² Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

Si tratta di una forma aggiuntiva di finanziamento specificamente destinato agli allievi per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, configurandosi la necessità di una formazione a domicilio o in ospedale.

L'importo massimo riconosciuto all'Istituzione formativa è pari a € 3.000,00.

8.2 Dote Modulo Duale-GOL

Con riferimento esclusivamente ai percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno, la dote Duale-GOL è riconosciuta agli studenti iscritti ad uno dei succitati percorsi per l'a.f. 2025/2026, che non abbiano ancora conseguito un titolo di istruzione secondaria superiore di secondo grado e che abbiano 16 anni compiuti al momento della presa in carico.

In caso di iscrizione al percorso di IV anno, la dote formazione relativa al Modulo duale-GOL è dedicata agli allievi:

- che abbiano già frequentato un quarto anno e che non siano stati ammessi all'esame di quarto anno;
- ammessi all'esame di quarto anno ma che non abbiano acquisito il diploma;
- che abbiano acquisito una qualifica coerente, ai sensi del Repertorio regionale, con il percorso di IV anno prescelto.

Per accedere alla dote, lo studente deve essere iscritto e frequentante il relativo percorso di leFP presso l'istituzione formativa che richiede la dote.

La dote potrà essere aperta, per ogni studente che presenta le caratteristiche succitate, alternativamente:

- da un operatore accreditato al lavoro anche con accreditamento alla formazione sezione A;
- da un operatore accreditato al lavoro che può avere (nel caso non sia accreditato alla Formazione) come partner un accreditato alla sezione A;
- da un operatore accreditato alla sola sezione A (ente che eroga il percorso formativo).

La dote assegnata a ogni studente è composta da:

- un nucleo minimo di servizi al lavoro (Patto di Servizio Personalizzato – PSP e dall'Assessment) per un importo di € 38,25 all'ora per un massimo di tre ore ad allievo;
- dai servizi di formazione, correlati allo svolgimento del percorso leFP, per un importo massimo di € 6.654,00.

8.3 Dote PPD

La dote PPD è specificamente destinata a finanziare i percorsi PPD. Essa finanzia servizi di elaborazione e realizzazione del piano d'intervento personalizzato – PIP (colloquio d'accoglienza e specialistico, definizione del percorso e tutoring e counselling orientativo) e servizi di formazione (formazione individuale e formazione collettiva e stage).

Sono destinatari della dote PPD gli allievi con disabilità certificata che, per natura e caratteristiche della disabilità, necessitano di percorsi di apprendimento personalizzati e che abbiano concluso il primo ciclo di studi anche senza aver conseguito il relativo titolo (diploma di scuola secondaria di primo grado). L'accesso alla prima annualità è riservato agli allievi che non abbiano compiuto i 18 anni di età alla data di richiesta della dote.

La certificazione di disabilità deve essere rilasciata in coerenza con le indicazioni approvate con Delibera n. 2446 del 3 giugno 2024 "Determinazioni in ordine all'approvazione delle linee operative per il processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'inclusione

scolastica - aggiornamento 2024”.

Il numero massimo di dotati per classe è 12, elevabile a 16 in caso di anno integrativo.

La dote PPD copre anche il finanziamento dell'anno integrativo, riservato agli allievi che:

- non abbiano già usufruito dell'anno integrativo a finanziamento dotale e non abbiano raggiunto alcuna qualifica;
- non abbiano già fruito della dote, sia nell'ambito dei PPD che nell'ambito dei percorsi triennali di qualifica triennale/quarti anni, con riferimento a quattro distinte annualità formative, ancorché frequentate presso differenti Istituzioni formative.

Il Decreto dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 n. 17895 del 22 novembre 2024 ha determinato i nuovi costi dei servizi PPD in seguito alla rivalutazione monetaria, stabilendo il costo complessivo pari a € 10.146,95.

Per l'Anno Formativo 2025/2026 il costo massimo riconosciuto da Regione Lombardia per singolo allievo è pari a € 10.100,00.

8.4 Componente disabilità – progetti

Nell'ambito dei percorsi di leFP non in apprendistato, la componente disabilità copre i costi connessi all'attività di sostegno didattico, prestazione aggiuntiva che le istituzioni formative erogano in affiancamento alle attività ordinarie di formazione nell'ambito di appositi progetti. È riconosciuta in presenza di una certificazione di disabilità, che deve essere rilasciata in coerenza con le indicazioni approvate con Delibera n. 2446 del 3 giugno 2024 “Determinazioni in ordine all'approvazione delle linee operative per il processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica - aggiornamento 2024”.

Per il riconoscimento dei servizi relativi alla “componente disabilità” verrà utilizzata l'UCS relativa alla “Formazione individuale e individualizzata” di cui alla Delibera del Commissario straordinario ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023, che fissa l'importo orario a € 45,00 e che consente la compresenza al massimo di tre persone. Ne consegue che l'attività di sostegno può essere erogata anche in piccolo gruppo (fino a cinque allievi) ed è riconosciuta fino ad un massimo di tre allievi in contemporanea per ciascuna ora.

Al fine di uniformare il costo complessivo riconosciuto da Regione Lombardia per l'allievo disabile certificato PPD (€ 10.100,00) e per l'allievo disabile certificato che non è iscritto ai percorsi PPD e in ragione del costo della dote formazione (€ 6.654,00), a partire dall'Anno Formativo 2025/2025 la componente disabilità avrà un valore pari a € 3.446,00 per ciascun allievo.

L'attività di sostegno didattico deve essere collegata e commisurata ai bisogni educativi e formativi dell'allievo/a.

Il numero massimo di doti componente disabilità per classe è pari a 5.

9. CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI DI DOTE

Le Istituzioni formative devono stabilire e formalizzare i criteri e le modalità per la selezione dei giovani nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione e con riferimento ai seguenti criteri generali:

- valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto;
- stili di apprendimento orientati all'esperienza concreta e alla sperimentazione attiva;
- svantaggio economico (anche con riferimento all'indicazione della situazione economica);
- opportunità di interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;

- disponibilità massima di posti per studenti con disabilità certificata.

10. CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTI

Per tutti i percorsi non è consentita l'attivazione di classi miste, che siano in parte a finanziamento pubblico e in parte a finanziamento privato. Pertanto, nel caso di classi a finanziamento pubblico in cui alcuni allievi risultano assegnatari di dote, le istituzioni formative non possono richiedere il pagamento della retta di iscrizione agli allievi iscritti ma non destinatari di dote.

Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo pubblico nei casi accertati di richiesta e riscossione di rette private a studenti appartenente a classi miste.

L'eventuale incapienza del budget e la conseguente copertura di un minor numero di doti rispetto alle annualità precedenti non costituisce motivazione valida per la non accoglienza di iscrizioni. Inoltre, l'istituzione formativa deve garantire il completamento del ciclo formativo avviato. Infine, in coerenza con il divieto del doppio finanziamento per la medesima iniziativa e fatta salva la possibilità di attribuire al medesimo studente la dote formazione e la componente disabilità, il destinatario finale della dote non può risultare assegnatario di due doti relative al medesimo percorso formativo (sezione), così come non può essere destinatario contemporaneamente di due o più doti di tipologie diverse per il medesimo Anno Formativo. Resta salvo il principio per il quale lo studente può transitare in corso di anno ad una tipologia diversa di percorso (da leFP ad apprendistato e viceversa), restando comunque intestatario di una sola dote per quell'Anno Formativo.

11. CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA

11.1 Dote leFP e Dote apprendistato

Si accede alla rendicontazione e liquidazione della spesa se sussistono le seguenti condizioni:

- frequenza minima del singolo studente pari almeno al 30% del monte ore annuo programmato;
- avvenuta registrazione delle presenze/assenze alle attività formative secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Decreto n. 12943/2023;
- tenuta e compilazione del registro di stage (o schede stage) per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro.

Al raggiungimento di almeno il 75% della frequenza del monte ore annuo da parte del singolo studente è riconosciuto il 100% del valore economico della dote "componente formazione".

Nel caso di frequenza minore al 75% e a condizione che sussistano le condizioni minime di accesso, ossia la frequenza del 30% sul monte ore programmato, l'importo da liquidare è ottenuto mediante riparametrazione sulla base della frequenza effettiva, includendo anche le assenze registrate entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruite. La riparametrazione è effettuata applicando il costo orario di € 6,72 per il numero delle ore ammissibili (frequenza + assenze).

Nel caso l'allievo sia iscritto ad un percorso leFP dedicato al recupero dalla dispersione scolastica e, in quanto tale, sia di durata inferiore a 990 ore, l'importo massimo della dote è dato dal costo orario moltiplicato per le ore programmate.

11.2 Dote Modulo Duale-GOL

L'accesso alla rendicontazione dei percorsi del Modulo Duale-GOL sarà possibile a:

- operatori accreditati al lavoro che hanno erogato i servizi al lavoro contenuti nella dote, ovvero il Patto di Servizio Personalizzato e l'Assessment;
- operatori accreditati alla formazione che hanno erogato percorsi in leFP, utilizzando l'UCS

europea” stabilita dal Reg delegato UE 2023/1676, con un valore pari a € 6.654.

L’operatore accreditato ai servizi al lavoro potrà procedere alla rendicontazione dei servizi al lavoro effettivamente erogati, già a partire dalle fasi successive all’apertura della dote attraverso apposita compilazione del *timesheet* elettronico.

I servizi di formazione previsti nella dote saranno riconosciuti all’ente di formazione che li ha erogati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- frequenza minima del singolo studente pari almeno al 30% del monte ore annuo programmato;
- avvenuta registrazione delle presenze/assenze alle attività formative secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Decreto n. 12943/2023;
- tenuta e compilazione del registro di stage (o schede stage) per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro;
- emissione di un’attestazione di messa in trasparenza delle competenze, da rilasciare entro il 30 novembre 2025;
- emissione di un’attestazione di valutazione periodica, in linea con la referenziazione al repertorio leFP, entro il 30 aprile 2026.

Il criterio applicato ai servizi della formazione consiste nel riconoscere il 100% della dote “componente formazione” al raggiungimento di almeno il 75% della frequenza del monte ore annuo da parte del singolo studente.

Sono riconosciute le ore effettivamente fruiti dall’allievo, comprese le assenze registrate, che sono conteggiate come ammissibili entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruiti, nei casi in cui:

- l’allievo abbia fruito di un monte ore inferiore al 75% (necessario per l’ammissione all’annualità successiva/all’esame finale);
- l’allievo abbia fruito almeno il 30% del monte ore annuo programmato.

11.3 Dote PPD

Con riferimento alla formazione individuale per PPD, all’Istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruiti dall’allievo, comprese le assenze registrate, riconoscibili entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruiti. Tali servizi sono riconosciuti a condizione che sia stato erogato almeno il 30% delle ore previste dal PIP e tengono conto sia delle ore fruiti dallo studente che delle ore di assenza ammissibili.

Per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei PPD può essere esclusivamente richiesta la liquidazione finale, a prescindere dal raggiungimento del 30% delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze.

11.4 Componente disabilità – progetti

All’istituzione formativa sono riconosciute le ore di sostegno effettivamente fruiti dagli allievi inseriti nell’apposito progetto. L’importo riconoscibile per ciascuna ora è pari all’UCS applicata, pari a 45 €/h moltiplicato per il numero di allievi presenti. Laddove le attività siano erogate nei confronti di un numero di allievi superiore a 3 (fino a 5), il contributo sarà riconosciuto fino ad un massimo di tre allievi.

11.5 Componente disabilità

All’Istituzione formativa sono riconosciute le ore di sostegno effettivamente fruiti dall’allievo, comprese le assenze registrate, riconoscibili entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruiti. Il servizio di sostegno è riconosciuto a condizione che sia stato erogato almeno il 30% delle ore previste dal PIP, tenendo conto sia delle ore fruiti dallo studente che delle ore di assenza ammissibili.

11.6 Dote apprendistato nelle scuole

Si acquisisce il diritto al riconoscimento dei servizi di accompagnamento al lavoro a seguito del caricamento a sistema della COB (comunicazione obbligatoria), mentre il rimborso a forfait dei costi di progettazione e docenza sarà riconosciuto con il caricamento a sistema dell'incarico. Regione Lombardia effettuerà dei controlli a campione sugli incarichi dichiarati dalle istituzioni scolastiche.

12. CONTRIBUTI VOLONTARI

L'UCS pari a € 6.654,00 **copre tutte le spese direttamente correlate al percorso formativo**¹³, ovvero le spese per gli insegnanti, la manutenzione degli edifici scolastici, il materiale utilizzato dai docenti, le lezioni fuori dalle scuole, i costi amministrativi, eccetera.

Essendo quindi il contributo regionale mediante la dote onnicomprensivo dei costi sostenuti dalle istituzioni formative e così come previsto dalle "Indicazioni regionali"¹⁴, le istituzioni formative **non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi**.

Fanno eccezione i contributi di carattere volontario, che le famiglie sono libere di versare, ma che possono essere richiesti solo a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza, equità e pubblicità di seguito descritti:

- le istituzioni formative devono portare le famiglie adeguatamente a conoscenza dell'importo, della finalità, delle modalità e tempi di versamento e delle modalità di utilizzo delle relative risorse;
- non devono essere proposti importi differenziati per studenti appartenenti al medesimo percorso;
- devono riguardare attività da svolgersi fuori dall'orario ordinario, e devono prefiggersi di offrire occasioni ricreative, di apprendimento di materie extracurricolari o di acquisizione di competenze ritenute coerenti e utili al percorso frequentato. A titolo esemplificativo, possono essere chiesti contributi aggiuntivi per l'organizzazione di laboratori di approfondimento, il sostegno allo studio, le attività ludiche ed extracurricolari fruibili su base volontaria dagli allievi, eccetera;
- i versamenti delle famiglie devono essere effettuati tramite bonifico o, comunque, con strumento soggetto alla tracciatura della transazione economica e devono essere registrati nel bilancio dell'istituzione formativa sotto la voce di "contributo volontario", avendo cura di darne apposito resoconto annuale con l'indicazione degli importi, delle finalità di destinazione e della modalità di utilizzo.

Il contributo volontario non deve essere condizione per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, né per l'ammissione agli esami, né per il rilascio degli attestati, né tantomeno deve essere vincolato ad alcuna controprestazione.

Non è consentito subordinare il pagamento del contributo volontario all'ottenimento del nulla osta per il trasferimento ad altra istituzione formativa.

Infine, non sono ammesse richieste di contributo economico per l'organizzazione di esami intermedi fuori da quelli ufficiali organizzati da Regione Lombardia.

13. MATERIALE DIDATTICO

Si richiama quanto stabilito dalle "Indicazioni regionali": "Le spese relative al materiale di cancelleria

¹³ European Commission, Template for submitting data for EU level SCOs (Article 14(1) ESF), January 2017.

¹⁴ Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 (paragrafo 2.12): "Le Istituzioni formative, per gli allievi che fruiscono del finanziamento pubblico attraverso il sistema 'dote', non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi, se non di carattere volontario o relativamente a specifiche casistiche previste da disposizioni regolamentari regionali".

e di supporto per il lavoro personale degli allievi, nonché per gli strumenti e dotazioni personali degli allievi riservati alle attività di laboratorio e/o in assetto lavorativo sono a carico delle famiglie. Le istituzioni formative e scolastiche possono supportare le famiglie provvedendo a gestire l'acquisto del materiale ad uso individuale per conto e su delega delle famiglie stesse al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi. Con riferimento a target di utenza particolarmente bisognosi, il materiale, gli strumenti ed i supporti possono anche essere acquistati dall'Istituzione, da Istituzioni associate in rete o da associazioni di genitori e concessi in comodato d'uso agli allievi".

Ne consegue che l'istituzione formativa può proporre l'acquisto centralizzato del materiale didattico, dovendo però procedere come segue:

- presentare l'esito di una ricerca di mercato, che dà prova che il prezzo ottenuto dall'istituzione
- formativa è migliore rispetto a quello di mercato;
- fornire alle famiglie l'elenco degli oggetti da comprare e le specifiche tecniche, nel caso le
- famiglie vogliano comprarli in autonomia;
- richiedere il pagamento delle famiglie con mezzi di tracciatura elettronica della transazione economica;
- rilasciare apposito documento contabile a riprova del pagamento avvenuto;
- identificare nel bilancio dell'istituzione formativa l'importo riscosso ogni anno per l'acquisto centralizzato del materiale didattico.

14. REALIZZAZIONE DI PERCORSI ANNUALI PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO

Il sistema educativo di istruzione e formazione regionale prevede una filiera che, dall'acquisizione di qualifica, diploma professionale e certificato IFTS, conduce al mondo del lavoro o alla prosecuzione verso i percorsi terziari non universitari (percorsi ITS).

Per consentire il raccordo tra il sistema della leFP regionale e il sistema di istruzione nazionale, in particolare il sistema dell'IP, le Istituzioni formative accreditate e iscritte alla sezione A possono organizzare **corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato esclusivamente in regime di offerta autofinanziata**, nel rispetto delle linee guida definite con apposito atto dirigenziale, ovvero prevedendo – come da decreto ministeriale n. 427/2018 e in accordo con l'USR Lombardia – l'inserimento degli studenti presso le istituzioni scolastiche.

Possono accedere al percorso cosiddetto "di quinto anno" gli studenti in possesso del Diploma professionale di leFP, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza per l'esame di Stato in uno specifico indirizzo di IP. A questo scopo, si rammenta che nella previsione e nella progettazione di percorsi annuali che consentono l'accesso all'esame di Stato è necessario tenere conto di quanto previsto dalla tabella Allegato 4, di cui al Decreto Interministeriale n. 92/2018 aggiornato dal Decreto Interministeriale n. 58/2024¹⁵, per gli studenti diplomati a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

¹⁵ Regolamento recante la rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, concernente la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché l'integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto.